



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 marzo 2010, n. 23

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,69 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le) denominato "Gamascia 1", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Fotowatio Italia Galatina S.r.l., con sede legale in Torino (To).

Il giorno 8 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Fotowatio Italia S.r.l., con nota prot. n. 38/1801 del 24.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,69 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le) denominato "Gamascia 1";

con nota prot. n. 9408 del 09.09.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 06 ottobre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 11215 del 30.09.2009, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in progetto. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Fotowatio Italia S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 16644 del 06.10.2009, rilascia nulla osta, sotto il profilo paesaggistico in quanto l'area non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11885 del 21.10.2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- i lavori di scavo per le fondazioni, le recinzioni, la linea AT interrata, la connessione alla RTN e ogni movimento terra previsto siano seguiti da archeologi di comprovata esperienza e conoscenza specifica dei luoghi al fine di verificare l'insussistenza di interferenze con resti eventualmente celati. Le spese saranno a carico della Società;

- nelle aree 1, 4 e 6 indicate nella Carta del Rischio si dovrà effettuare una campionatura dei frammenti archeologici rilevati prima della realizzazione dell'impianto, si dovrà inoltre provvedere al recupero e salvaguardia del blocco calcarenitico sagomato individuato nell'area 5;

- si consegnino la documentazione prodotta;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 19451 del 05.10.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto in quanto l'attività non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e al D.P.R. 689/1959, e quindi non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 37/1998 e agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 547/1955. Si precisa che devono comunque essere rispettate le norme di sicurezza di cui alle Circolari Ministeriali n. 52/1982 e 46/1982;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione P.U.T.T., prot. n. 2199 del 08.02.2010 rileva, per quanto attiene gli spetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce, prot. n. 29072 del 06.07.2009 comunica che nel caso si

rendesse necessaria la realizzazione di un pozzo per la utilizzazione di acque sotterranee la ditta proponente dovrà farne richiesta preventiva per il rilascio dell'autorizzazione alla trivellazione; inoltre, se il comune di Galatina dovesse rilevare che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere il parere di conformità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 380/2001;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce, prot. n. 5765 del 21.09.2009 rilascia parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione Forestale, prot. n. 4051 del 30.06.2009 comunica che non occorre il nulla osta in quanto i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico. Si precisa che occorre preventiva autorizzazione in base al R.R. n. 1/2001 nel caso in cui i lavori comportino il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, non classificabili come bosco, e di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 76392 del 22.12.2009 rilascia nulla osta a condizione che la Società si impegni all'estirpazione e al reimpianto delle piante di ulivo lungo il perimetro di intervento al fine di mitigare gli impatti e in ottemperanza delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento oggetto di conferenza di servizi. Il rilascio del decreto di autorizzazione all'espianto avverrà in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione unica, del progetto esecutivo e in seguito a sopralluogo;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12186 del 02.10.2009 rilascia nulla osta a condizione che, sulla base delle nuove conoscenze emerse in cui il sito oggetto d'intervento risulta interessato dalla presenza di un'area a Media Pericolosità contornata da una a Bassa Pericolosità e da un'ulteriore area a Bassa Pericolosità, in fase di progettazione esecutiva si adottino tutti i provvedimenti necessari affinché i manufatti da realizzare non subiscano danneggiamenti a seguito di eventuali allagamenti;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 38676 del 10.11.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto a condizione che:

- sia fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici e si effettuino le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;

- sia fatto espresso divieto di utilizzare prodotti chimici, e comunque non ecocompatibili, per le operazioni di pulizia dei pannelli e che la stessa sia effettuata utilizzando preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche;

- si preveda l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazioni in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti in cemento, qualora non si opti per l'utilizzo di una siepe;

- si rispettino le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo eventualmente utilizzate per riempimenti e livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Lecce;

- sia comunicato il percorso dell'elettrodotta di collegamento con la cabina primaria se diverso da quello previsto in progetto;

- sia richiesto al dipartimento ARPA di Lecce un sopralluogo di verifica in seguito al completamento dell'operazione di trapianto di tutti gli alberi di ulivo lungo il perimetro del campo fotovoltaico, provvedendo alla sostituzione delle piante che non dovessero attecchire;

- si provveda alla piantumazione di specie autoctone lungo il perimetro del campo fotovoltaico non interessato dagli alberi di ulivo;

- il terreno sia riportato, dopo le operazioni di montaggio, alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

Le su elencate condizioni e ulteriori informazioni tecniche andranno presentate prima della cantierizzazione dell'impianto ed espressamente approvate nei contenuti tecnici e procedurali;

• Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 75640 del 30.09.2009 comunica che:

- per quanto attiene la gestione dei rifiuti, la contaminazione del suolo e del sottosuolo, rilascia parere favorevole a condizione di conformare la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di dismissione alle prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; di rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore per quanto concerne le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne; di porre i trasformatori contenenti olio su idonea piattaforma che, in caso di rottura, possa garantire il contenimento dell'olio;

- per quanto attiene le risorse naturali si rileva che l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1991; aree protette regionali ex L.R. 19/1997; pSIC di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; ZPS di cui alla Direttiva Comunitaria 79/409/CEE; Zone Umide di cui alla Convenzione Ramsar;

- per quanto attiene il Servizio Gestione Territoriale comunica che il progetto esaminato risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; rilascia inoltre parere favorevole con il Piano Faunistico - Venatorio vigente in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;

• Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 4714 del 14.01.2010 comunica che:

- per quanto attiene l'elettrodotto si rilascia parere favorevole alla costruzione ed esercizio precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali i valori del campo attesi in sede di progetto;

- per quanto attiene il servizio Strade si rilascia parere favorevole preventivo con l'obbligo da parte della Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa concessione facendone successiva richiesta al servizio Autorizzazioni e Concessioni;

• Comune di Galatina, prot. n. 20090049059 del 23.12.2009 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e dell'elettrodotto a condizione che:

- la distanza della recinzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a m. 3,00;

- l'accesso carrabile sia arretrato dal ciglio stradale di almeno m. 5,00 e ove si tratti di strada provinciale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Lecce;

- le strutture siano poste a distanze non inferiori a m. 10,00 dai confini, m. 20,00 dai fabbricati, m. 10,00 dal ciglio delle strade comunali, mentre per quelle non comunali la distanza minima è quella stabilita dal Codice della Strada vigente;

- siano rispettate le prescrizioni contenute nel "Disciplinare Tecnico del Comune di Galatina";

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0013083 del 30.07.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 039985 del 21.09.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della stazione di smistamento e della relativa linea elettrica, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 020989 del 13.05.2009;

• Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 44694 del 12.09.2009 rilascia il nullaosta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

• Aeronautica Militare - 61° Stormo, prot. n. 8295/D03.02 del 01.07.2009 rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto. Si precisa che eventuali opere di elevazione non dovranno superare i 37 metri rispetto alla quota media della pista trovandosi l'impianto prossimo al limite dei 7.500 metri dalla recinzione aeroportuale; si prescrive il posizionamento di luce di segnalazione ostacolo a cura e spese del richiedente e relativa manutenzione sulle opere in elevazione;

• ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 63401/AOC/DIRIGEN del 17.09.2009 rilascia

nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'opera in progetto;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 86353 del 29.06.2009 rilascia nulla osta incondizionato ritenendo la fascia di rispetto presente negli elaborati progettuali conforme alla normativa di riferimento e sufficiente per il regolare funzionamento e l'accesso all'opera;

- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/837/ED del 29.09.2009 rilascia parere favorevole a condizione che:

- siano predisposte misure adeguate al fine di evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- per quanto attiene il cavidotto le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del D.P.C.M. 08.07.2003.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo;

- Terna S.p.A. prot. n. TE/P20090010839 del 26.08.2009 rilascia parere positivo in seguito all'aggiornamento della documentazione progettuale dalla quale si evince l'allineamento lo schema elettrico unifilare della Stazione di trasformazione 150/20 kV con la planimetria elettromeccanica della stessa;

- Fotowatio Italia S.r.l. dichiara di aver rinunciato alla domanda di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto denominato "Gamascia 2" della potenza di 4,68 MW; ha inoltre comunicato che con atto a rogito notaio Romano del 01.10.2009 il ramo d'azienda relativo al progetto denominato "Gamascia 1" è stato conferito alla società Fotowatio Italia Galatina S.r.l..

Rilevato che:

- la Società con nota del 03 novembre 2008 ha dichiarato che il progetto dell'impianto fotovoltaico della potenza di 9,69 MW è stato acquisito dalla società Fotowatio Italia Galatina S.r.l., P. IVA n. 10158680016 con sede legale in Torino, in seguito ad una cessione di ramo d'azienda del 01.10.2009, con atto del notaio Umberto Romano, repertorio n. 47743, raccolta n. 11820;

- il legale rappresentante della Società Fotowatio Italia Galatina S.r.l. con nota del 03.03.2010 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la piena disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico denominato "Gamascia 1", in virtù di contratti di locazione sottoscritti e registrati in data 28.10.2008;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 2111 del 10.02.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,69 MW ubicati nel Comune di Galatina (Le) denominato "Gamascia 1";

- e delle relative opere connesse così distinte:

- ? una Sottostazione di Utenza 150/20 kV situata all'interno dell'area di impianto;

- ? un cavidotto AT di collegamento tra la Stazione Elettrica 380/150 kV di "Galatina" e la sottostazione di Utenza;

? uno stallo a 150 KV da realizzare presso la sezione a 150 KV della stazione elettrica (S.E.) a 380 KV Galatina;

- in data 18 febbraio 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotowatio Italia Galatina S.r.l. ed il Comune di Galatina l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 febbraio 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011397 e della Convenzione al repertorio n. 011398;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,69 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Galatina (Le) denominato "Gamascia 1".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotowatio Italia Galatina S.r.l. con sede legale in Torino alla piazza Vittorio Veneto n. 12, Partita IVA 10158680016 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,69 MW ubicati nel Comune di Galatina (Le) denominato "Gamascia 1";

e delle relative opere connesse così distinte:

? una Sottostazione di Utenza 150/20 kV situata all'interno dell'area di impianto;

? un cavidotto AT di collegamento tra la Stazione Elettrica 380/150 kV di "Galatina" e la sottostazione di Utenza;

? uno stallo a 150 KV da realizzare presso la sezione a 150 KV della stazione elettrica (S.E.) a 380 KV Galatina;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Fotowatio Italia Galatina S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (Fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la

diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
